

SAC Modena
U.O. RIFIUTI E BONIFICA SITI CONTAMINATI
tel. 059/433913 fax 059/357418

Pratica Sinadoc n.24936/2017

SPETT.LE DITTA
INTERECO S.R.L.
VIA VIAZZA 1° TRONCO, 17
41042 – FIORANO MODENESE (MO)
LOC. UBERSETTO
(no pec)

e, p.c.

ARPAE SEZIONE DI MODENA
SERVIZIO TERRITORIALE
DISTRETTO AREA SUD – MARANELLO PAVULLO

AL COMUNE DI FIORANO MODENESE
SERVIZIO AMBIENTE

Oggetto: D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II., PARTE QUARTA – L.R. 13/2015 – D.M. 05/02/1998 – D.M. 186/2006.
DITTA INTERECO S.R.L. - IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO), VIA MONTEBIANCO, 21.
AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PER LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI NON CONFORME AI REQUISITI DI CUI AL D.M. 05/02/1998, COME MODIFICATO DAL D.M. 186 DEL 05/04/2006.

TRASMISSIONE ATTO

Per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, si trasmette in allegato alla presente il provvedimento autorizzativo in oggetto rilasciato da questa Agenzia con determinazione n. DET/AMB/2017/4598 del 31/08/2017.

Si precisa, a rettifica di quanto riportato al punto n. 2 del disposto del suddetto atto, che relativamente ai fanghi di cui al codice europeo 080202 costituiti dalla frazione solida originata dalla filtropressatura effettuata nell'impianto, le operazioni di recupero autorizzate sono R12 ed R13.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE SEZIONE DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

Allegati: n. 1
BV/fd

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n.....1..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Documento assunto agli atti con prot. n. PGM/9/2014/18200..... del 18/09/2014
Data 21/09/2014..... Firma [Signature].....

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4598 del 31/08/2017

Oggetto D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II., PARTE QUARTA e L.R. 13/2015 e D.M. 05/02/1998 e D.M. 186/2006. DITTA INTERECO S.R.L. - IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO), VIA MONTEBIANCO, 21 AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PER LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI NON CONFORME AI REQUISITI DI CUI AL D.M. 05/02/98, COME MODIFICATO DAL D.M. 186 DEL 05/04/2006.

Proposta n. PDET-AMB-2017-4800 del 31/08/2017

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno trentuno AGOSTO 2017 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.



L'attività di recupero riguarda sia rifiuti allo stato fisico solido, sia rifiuti allo stato liquido provenienti da attività connesse all'industria ceramica, identificati al punto 12.6 del D.M. 05/02/1998.

L'impianto è costituito da un capannone all'interno del quale viene svolta tutta l'attività. I rifiuti liquidi costituiti da fanghi ceramici e sospensioni acquose vengono stoccati all'interno di tre vasche interrato, mentre i rifiuti solidi (fanghi e polveri) vengono stoccati in cumuli in box e in aree dedicate del capannone in attesa del successivo avvio ad impianti di recupero autorizzati.

I fanghi liquidi vengono sottoposti a filtropressatura. Dal trattamento si originano due frazioni: quella liquida (codice europeo 080203) che viene collocata all'interno di una delle vasche presenti e quella solida (codice europeo 080202) stoccata all'interno dei box.

Il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" costituisce la normativa tecnica alla quale le attività di recupero di rifiuti non pericolosi devono risultare conformi al fine dell'assoggettamento al regime delle procedure semplificate.

Il Decreto Ministeriale 186 del 05/04/2006 ha modificato la suddetta normativa tecnica definendo le norme tecniche generali che individuano i tipi di rifiuto non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate.

L'articolo 11 comma 5 del D.M. 05/02/98, modificato con D.M. 186/06, stabilisce che i soggetti che effettuano attività di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi degli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che non soddisfano più, a seguito delle modifiche apportate al decreto medesimo, i requisiti per l'applicazione della procedura semplificata o per i quali non è stato individuato il parametro quantità, inoltrano richiesta all'ente competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.M. 186/06 (03/07/2006), presentando domanda di autorizzazione ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti.

Le attività di raccolta, trasporto e recupero possono proseguire fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui alla normativa vigente in materia di rifiuti.

In data 03/07/2006, la ditta Intereco S.r.l. ha presentato alla Provincia di Modena domanda di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di recupero di rifiuti in regime ordinario, in quanto in relazione al criterio quantitativo, l'attività non soddisferebbe più i requisiti di cui al D.M. 05/02/98, modificato con D.M. 05/04/2006, per l'applicazione delle procedure semplificate. La domanda relativa all'impianto in oggetto è stata assunta agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 89727/8.8.4. del 05/07/2006.

In data 31/08/2017, la ditta Intereco S.r.l. ha fornito elementi integrativi all'istanza agli atti.

Sulla base dell'istruttoria condotta dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena non si rilevano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 per la prosecuzione dell'attività di recupero di rifiuti in parola.

Si ritiene altresì in base alla vigente normativa ambientale di attribuire l'operazione R12 alla filtropressatura.

La Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n. 1991 "Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22", fissa i parametri per la determinazione dell'importo e le modalità di costituzione della garanzia finanziaria che sono tenuti a prestare i



titolari delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti rilasciate ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 22/97 (abrogati e sostituiti dagli articoli 208 e 211 del D.lgs. 152/2006).

In data 29/08/2017 è stata rilasciata dal Ministero dell'Interno, Banca dati unica della documentazione antimafia, la comunicazione nella quale si attesta che a tale data non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Direttore della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi Direttore Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'"Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE Sezione di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- **di autorizzare ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06**, la ditta **Intereco S.r.l.** con sede legale a Fiorano Modenese (MO), via Viazza I° Tronco , 17, loc. Ubersetto, alla prosecuzione dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi non conforme ai requisiti di cui al D.M. 05/02/98, come modificato dal D.M. 186 del 05/04/2006, nell'impianto sito in comune di Fiorano Modenese (MO), via Montebianco, 21.
- Di subordinare l'esercizio dell'attività al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:
 - 1) Le operazioni di recupero identificate nell'allegato C alla Parte quarta del D.lgs. 152/2006 per le quali è concessa l'autorizzazione sono le seguenti:
 - “R12 **Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”**
 - “R13 **Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”**
 - 2) I rifiuti speciali non pericolosi, i relativi quantitativi massimi e le operazioni di recupero autorizzate, sono le seguenti:

Codice europeo	Descrizione rifiuto	Operazione di recupero	Quantitativo max stoccabile istantaneamente		Quantitativo max stoccabile annualmente	Quantitativo max trattabile annualmente (R12)
			mc	t	t/a	t/a
080202	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	R12-R13	220*	290*	25.500	25.500
080202	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (frazione solida originata dalla filtropressatura effettuata nell'impianto)	R13	450	580	6.500	-
080203	Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	R13	50*	50*	37.500	-
101203	Polveri e particolato	R13	30	30	300	-
TOTALE			750 mc	950 t	69.800 t/a	25.500 t/a

*** Quantitativi ridotti del 10% al fine di garantire un volume residuo di sicurezza**

- 3) L'operazione R12 autorizzata sui rifiuti consiste nella filtropressatura mediante l'impiego di n. 2 filtropresse. Dal trattamento si originano due frazioni: quella liquida, identificata con il codice europeo 080203, che verrà collocata all'interno di una delle vasche interrate; quella solida, identificata con il codice europeo 080202, che sarà stoccata in cumulo all'interno dei box o di area dedicata del capannone.
- 4) Le acque prodotte dalla filtropressatura (codice europeo 080203) possono essere eccezionalmente conferite ad impianti di smaltimento previa comunicazione alla scrivente Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena, nella quale sia documentata l'impossibilità di conferire le stesse al recupero.
- 5) Per i rifiuti di cui al codice europeo 080202 è ammessa anche la sola operazione di messa in riserva (R13) finalizzata al conferimento tal quale del rifiuto liquido ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs.152/06.
- 6) I quantitativi massimi stoccabili istantaneamente autorizzati per ciascuna tipologia di rifiuto sono riferiti sia ai rifiuti ritirati da terzi, sia ai rifiuti originati dall'operazione di filtropressatura.
- 7) Entro il 31/10/2017, la ditta è tenuta a trasmettere all'ARPAE SAC di Modena la seguente documentazione:
 - elaborato grafico dell'impianto nel quale siano indicate le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti, il tipo di pavimentazione, l'ubicazione delle filtropresse e delle attrezzature utilizzate per la movimentazione dei rifiuti, l'area di conferimento dei rifiuti e il reticolo fognario dello stabilimento;
 - descrizione dei dispositivi di allarme presenti nelle vasche interrate atti a segnalare il raggiungimento del livello di volume utile delle stesse.

8) Modalità di stoccaggio:

- rifiuti liquidi: all'interno delle vasche in cemento interrato (n. 3 aventi capacità complessiva di 302 mc);
- rifiuti solidi: in cumuli in box e nelle aree dedicate del capannone.

- 9) Relativamente alla frazione solida originata dalla filtropressatura (codice europeo 080202) posta in stoccaggio è ammessa una tolleranza di variazione del peso pari al 6% riconducibile al processo di evaporazione di liquidi residui. In ragione di tale processo fisiologico, la ditta Intereco S.r.l. è tenuta con frequenza trimestrale a verificare e porre nota sul registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.lgs. 152/2006 di eventuali revisioni del quantitativo di fanghi filtropressati in stoccaggio.
- 10) I rifiuti devono essere stoccati separatamente per singolo codice europeo. È ammessa la presenza all'interno di ciascun box di un solo codice europeo di rifiuto per volta.
- 11) Le operazioni di movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono avvenire in modo ordinato; in particolare devono essere evitati trascinamenti di rifiuti al di fuori dell'impianto.
- 12) Tutta l'attività, comprese le operazioni di carico e scarico dei rifiuti, deve essere svolta all'interno del capannone.
- 13) Le aree ed i contenitori (vasche) adibite allo stoccaggio dei rifiuti devono essere contrassegnate con idonea cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto ivi presente.
- 14) Relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, la ditta deve tenere presso l'impianto, a disposizione dell'autorità di controllo, le certificazioni analitiche e/o ogni altra documentazione attestante la non pericolosità degli stessi ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue.
- 15) I rifiuti devono essere costituiti da fanghi, polveri, acque e rifiuti solidi a matrice allumino-silicatica ed argillosa a base di PbO <25%, B2O<20% e CdO<3%.
- 16) I rifiuti in uscita dallo stabilimento devono essere conferiti ad impianti di recupero autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06, che effettuino attività diverse dalla sola messa in riserva (R13). Le frazioni liquide e solide di rifiuti ottenute dalla filtropressatura devono essere conferite ad impianti di recupero autorizzati all'ottenimento di Materie Prime Secondarie o a materiali che cessano la qualifica di rifiuto.
- 17) La Ditta è tenuta ad effettuare un programma di manutenzione, comprensivo di prove di tenuta e di interventi di risanamento, fino al momento della dismissione, delle vasche interrate adibite allo stoccaggio dei rifiuti liquidi, nonché della canalina di raccolta atta ad intercettare gli eventuali sversamenti, secondo le seguenti modalità definite in relazione alla installazione ed esercizio delle stesse:
- da meno di 25 anni: prove di tenuta ogni 5 anni;
 - da più di 25 anni e meno di 30 anni: prove di tenuta ogni 2 anni;
 - da più di 30 e meno di 40 anni: obbligo di risanamento al trentesimo anno, con prova di tenuta dopo 5 anni, poi triennale fino a dismissione;
 - da 40 anni e oltre: obbligo di dismissione.

Le certificazioni attestanti gli esiti di tali prove devono essere firmate da tecnico iscritto ad Ordine Professionale e trasmesse all'ARPAE - SAC di Modena.

- 18) L'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramenti, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
- 19) Il grigliato di raccolta atto ad intercettare eventuali sversamenti deve essere sempre mantenuto libero, evitando l'ostruzione con i rifiuti movimentati nell'impianto.
- 20) Entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata ad ARPAE di Modena (SAC e ST) e al comune di Fiorano Modenese (MO), la ditta Intereco S.r.l. è tenuta a presentare ai medesimi Enti, un Piano di Ripristino dettagliato, corredato di cronoprogramma degli interventi, volto a garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area. Tale piano deve prevedere la verifica dell'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e la pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti. L'attuazione di tale piano è subordinata al rilascio di nulla osta dell'ARPAE – SAC di Modena e deve comunque essere effettuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività.

Determina altresì

che dalla data di efficacia del presente atto, l'iscrizione al Registro delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti della Provincia di Modena, FIO022/A, è da intendersi a tutti gli effetti, decaduta.

- Di fare salve le norme e i regolamenti comunali, nonché le norme e le autorizzazioni in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, prevenzione incendi, rumore, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, previste dalle normative vigenti.
- **Di stabilire che entro un termine di 90 giorni dalla data di ricevimento del presente atto autorizzativo**, la Ditta Intereco S.r.l. deve prestare garanzia finanziaria a favore di **ARPAE – Direzione Generale – via Po 5 – 40139 Bologna**, per un importo pari a € **357.800,00 (trecentocinquantesette miliaottocento/00 euro)** ripartito come nel seguito specificato. La garanzia finanziaria è applicata a ciascuna operazione indipendente, cioè non funzionale ad altre, effettuata presso l'impianto.
 - **Euro 51.800,00 (cinquantunomilaottocento/00) relativamente all'operazione di recupero R13 di rifiuti non pericolosi** (valore calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio, espressa in tonnellate (370 t), per 140,00 Euro/ton. L'importo minimo della garanzia è, comunque pari a 20.000,00 Euro);
 - **Euro 306.000,00 (trecentoseimila/00) relativamente all'operazione di recupero R12 di rifiuti non pericolosi** (valore calcolato moltiplicando il quantitativo massimo annuale autorizzato (25.500 t) per 12,00 Euro/ton. L'importo minimo della garanzia deve, comunque, essere pari a 75.000,00 Euro)
- La garanzia finanziaria deve essere costituita, come indicato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003, in uno dei seguenti modi:
 - reale e valida cauzione in numerario o in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;



- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
 - L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09
 - **In caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa.**
 - La durata della garanzia finanziaria deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni. L'efficacia della garanzia potrà essere estesa alle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione da parte di ARPAE previa integrazione accettata dalle parti.
 - La garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE in data precedente la scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.
- **Di stabilire che la presente autorizzazione ha efficacia sino al 30/08/2027**, fatte salve revisioni, modifiche o integrazioni da parte dell'autorità competente; l'eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata, conformemente al modello predisposto da ARPAE e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata.
- **Di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di :**
- a. tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - b. accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - c. presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 - d. comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - e. comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto).
- Di informare che:
- a. al fine di verificare la conformità dell'impianto e il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, l'Autorità competente per il controllo e relativi atti collegati è l'ARPAE;
 - b. l'ARPAE, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;

- c. contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.
- Di trasmettere copia del presente atto alla ditta Intereco S.r.l., al comune di Fiorano Modenese (MO) e all'ARPAE Sezione di Modena, Servizio Territoriale Distretto Area Sud Maranello – Pavullo.

IL DIRETTORE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
DOTT. GIOVANNI ROMPIANESI

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

Dà sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. 5 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Atto n. Dot. Andrea Rossi 4598 del 31/08/2017

Data: 27/09/2017 Firma: 



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.